

Repertorio n. _____

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno duemilatredecim (2013), il giorno _____ del mese di Giugno, in Sassari

tra

l'Azienda Sanitaria Locale di Sassari, C.F. 92005870909 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Marcello Giannico nato a Cagliari il 13 settembre 1971 e domiciliato per la carica nella sede della ASL di Sassari- via Montegrappa N° 82, di seguito indicata come Comodante,

e

il Comune di Santa Maria Coghinas, C.F. 92009700904 rappresentato dal Sindaco Pietro Carbini, nato a Sedini il 01 gennaio 1960 e domiciliato per la carica nella sede del Comune di Santa Maria Coghinas in piazze Aldo Moro 2

Si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

Il Comodante proprietario dell'immobile l'immobile sito in Santa Maria Coghinas viale Sardegna 256 distinto al N.C.E.U. al Foglio 20 Particella 1373 Categoria A/3 Classe 2 Rendita Euro 198,84 come da visura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; ai sensi dell'art 1803 del codice civile concede in comodato d'uso gratuito al Comodatario, che accetta, l'uso del locale sopra indicato

Articolo 2

La consegna dei locali avverrà alla data di sottoscrizione del presente contratto

Articolo 3

Il comodatario utilizzerà i locali per attività di "Servizi Sociali". Qualsiasi diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal Comodante.

Articolo 5

Il comodatario non potrà sublocare, cedere in uso o comunque affittare a terzi l'immobile concesso in comodato o parte di questo, né cedere il contratto. La violazione di detti divieti comporterà la risoluzione di diritto del contratto

Articolo 6

Il comodato ha la durata di anni 3 (tre) con inizio a far data del presente contratto, rinnovabile per altri tre nell'ipotesi in cui il comodante non comunichi al comodatario la disdetta del contratto da recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata.

Articolo 7

Al momento della consegna dell'immobile le parti effettuano un sopralluogo, redigendone verbale attestante lo stato complessivo dei luoghi, delle strutture, degli infissi e degli impianti esistenti

Articolo 8

Il Comodatario dichiara di ricevere l'immobile ceduto in comodato nello stato in cui si trova, attestato dal verbale di sopralluogo di cui all'art. 7 che precede, dichiarando di trovarlo adatto all'uso convenuto.

Il Comodante è esonerato da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative necessarie per l'utilizzo pattuito dell'immobile locato, anche se dipendenti dalla cosa locata, ed anche per l'eventuale utilizzo diverso dalla destinazione contrattualmente stabilita.

Il Comodante è altresì esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale inosservanza di norme post a tutela dei luoghi di lavoro, i cui relativi adempimenti ed oneri sono posti esclusivamente a carico di parte comodataria.

Articolo 9

Il Comodatario è autorizzato ad apporre proprie targhe in corrispondenza del portone d'ingresso dell'immobile concesso in comodato.

Articolo 10

Resta convenuto che il comodatario, a sua cura e spese, previa autorizzazione del Comodante può eseguire nell'immobile locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattuale stabilito, senza che ciò gli attribuisca il diritto ad ottenere indennizzo alcuno al termine del Comodato, e salvo comunque il diritto del locatore di chiederne la rimozione, e salvo il diritto del locatore ad ottenere la riduzione in pristino stato dell'immobile.

I miglioramenti, addizioni, allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dal Comodatario che non sia suscettibile di rimozione rimangono tali alla cessazione del Comodato, per qualsiasi causa essa si verifichi, e vengono acquisite all'immobile concesso in comodato a beneficio del Comodante, senza che il Comodatario o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti del bene dato in comodato.

Articolo 11

Si conviene che tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura, nonché tutte le opere di restauro e manutenzione, compresi gli spazi comuni interni ed esterni sono a carico del Comodatario.

Sono altresì a carico della parte comodataria le spese relative alle utenze ed eventualmente il potenziamento delle stesse.

In particolare la parte comodataria dovrà provvedere a propria cura e spese all'attivazione e manutenzione degli allacci elettrico, idrico, telefonico e impianto di riscaldamento e quanto riterrà necessario per l'adeguamento degli impianti tecnologici alle finalità della propria attività

Articolo 12

La parte comodataria esonera espressamente la parte comodante da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta della parte comodante

Articolo 13

Alla data della cessazione del contratto il Comodatario riconsegnerà al Comodante o persona da lui designata, tutti i locali nello stato in cui si trovavano al momento della relativa consegna attestata dallo stato di consistenza dell'immobile redatto in contraddittorio delle parti, salvo i lavori espressamente autorizzati dal Comodante

Articolo 14

La parte comodataria è costituita custode della cosa locata. La parte comodante, fino alla riconsegna, ha il diritto di ispezionare e far ispezionare l'immobile concesso in comodato per accertarne lo stato e il buon uso;

Articolo 15

Si conviene che il Comodante ha facoltà di revocare in ogni momento la concessione del comodato con obbligo di preavviso di 3 mesi, salvo che il locale debba essere utilizzato prima di tale termine per finalità istituzionali. Qualora il Comodatario non provveda allo sgombero entro i termini prescritti dal Comodante quest'ultimo ha facoltà di eseguire d'ufficio lo sgombero dei locali

Articolo 16

Tutte le spese del presente atto, tra cui imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale al medesimo, immediate e future, sono a carico del comodatario. Le spese di registrazione saranno a carico del Comodatario.

ARTICOLO 17

Per ogni controversia inerente o dipendente dalla presente scrittura, previo esaurimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, se ed ove previsto, è competente il Foro di Sassari.

Il presente contratto costituito in tre pagine da 17 articoli, viene redatto in triplice copia firmato in originale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comodante
Per il Comune di Santa Maria Coghinas

Il Comodatario
Per la ASL di Sassari